

La tassazione dei frontalieri

Divieto di discriminazione e messa in discussione delle deduzioni forfettarie previste dalle imposte alla fonte

Con una decisione del 26 gennaio scorso, il Tribunale Federale ha messo in discussione le deduzioni forfettarie applicate ai frontalieri; i giudici dell'Alta Corte di Losanna hanno accolto il ricorso di un cittadino svizzero attivo in Svizzera (nel Canton Ginevra), ma residente in Francia (Alta Savoia). Al citato contribuente imposto alla fonte, le autorità fiscali ginevrine non hanno mai concesso la possibilità di dedurre le spese di trasporto effettive dal suo domicilio al luogo di lavoro, giustificando tale posizione con le vigenti disposizioni federali e cantonali in materia di imposte alla fonte. Sulla scorta delle citate normative, infatti, le deduzioni per le spese professionali, dei premi di assicurazione e delle deduzioni relative agli oneri familiari sono già tenute in considerazione, in maniera forfettaria, nelle tariffe delle trattenute alla fonte.

Il ricorrente, tuttavia, non ha contestato una violazione della Legge federale sull'imposta federale diretta, della Legge federale sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni o del diritto cantonale ginevrino. Egli ha ravvisato una diseguaglianza di trattamento rispetto ai residenti ginevrini nell'applicazione del sistema d'imposizione alla fonte praticato dalle autorità cantonali e considerato come tale sistema costituisca una violazione del divieto di discriminazione sancito dall'Accordo sulla libera circolazione delle persone pattuito tra Svizzera e Unione europea nel 1999 (ed entrato in vigore il 1. giugno 2002). I giudici di Mon-Repos si sono espressi a favore del contribuente, in ottemperanza alla giurisprudenza della Corte di giustizia europea (che, in materia di fiscalità diretta, costituisce un caso di applicazione delle norme generali relative all'uguaglianza di trattamento che vieta ogni tipo di discriminazione basata sulla nazionalità).

Secondo tale giurisprudenza, a meno che non sia oggettivamente giustificata e proporzionata all'obiettivo perseguito, una disposizione nazionale è da considerarsi discriminatoria se arreca degli svantaggi a cittadini di Stati terzi e, di conseguenza, li sfavorisce rispetto ai cittadini dello Stato legiferante. A titolo generale, si può affermare che la situazione dei contribuenti residenti e quella dei contribuenti non residenti non è comparabile. Però, se sussistono le condizioni in base alle quali la situazione del contribuente non residente tassato alla fonte può essere assimilata (o assimilabile) alla situazione di un contribuente residente tassato in maniera ordinaria, non esiste alcun motivo per cui le autorità fiscali debbano riservare ai contribuenti due trattamenti diversi discriminandone, di fatto, uno dei due.

Pertanto, quando il residente all'estero realizza praticamente la totalità del reddito familiare (almeno in misura del 90%) in Svizzera, questi deve essere qualificato alla stregua di un "quasi" residente e, di conseguenza, la sua situazione personale e familiare deve essere tenuta in debita considerazione.

Nel caso in esame, la discriminazione si è verificata nel momento in cui il contribuente cosiddetto "quasi" residente non ha potuto far valere tutte le deduzioni che sono, invece, accordate ai lavoratori dipendenti residenti a Ginevra (in particolare quella relativa alle spese effettive sostenute per i viaggi tra il luogo di residenza ed il luogo di lavoro, che sono accordate se sussistono prove circa l'inesistenza di adeguati mezzi di trasporto pubblici tra questi due luoghi). Per questi motivi, il Tribunale Federale ha rinviato il dossier al Tribunale amministrativo cantonale, invitandolo ad emettere una nuova decisione conforme ai principi sopra enunciati.

Questa decisione potrebbe avere conseguenze importanti, poiché il diritto federale e quello cantonale dovranno verosimilmente essere modificati coerentemente, e le autorità cantonali saranno probabilmente chiamate a svolgere accertamenti ulteriori in merito alla situazione personale dei frontalieri, per poter stabilire chi debba essere equiparato ad un "quasi" residente.

Per maggiori informazioni:

- Sentenza del Tribunale federale del 26 gennaio 2010, in:
http://jumpcgi.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=26.01.2010_2C_319/2009

Denise Pagani Zambelli

Avvocato, Master of Advanced Studies SUPSI in Tax Law

Manager responsabile dei servizi Tax and Legal di Deloitte SA, Lugano

Le principali misure fiscali della Manovra italiana

Il decreto-legge 78 contiene nuovi interventi fiscali per contrastare l'evasione fiscale internazionale e nuove modalità di compilazione del quadro RW per i frontalieri

Il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (manovra straordinaria per la stabilizzazione finanziaria ed il rilancio dell'economia italiana) contiene numerose disposizioni di interesse fiscale anche per gli operatori economici del Canton Ticino.

Un ruolo primario – all'interno del decreto legge – assumono le seguenti misure volte a contrastare l'evasione fiscale ed il riciclaggio del denaro "sporco":

- divieto di operare con Paesi considerati Paradisi fiscali. È previsto che le società, le imprese ed i professionisti debbano astenersi dall'instaurare un rapporto continuativo, eseguire operazioni o prestazioni professionali (ovvero debbano porre fine al rapporto continuativo o alla prestazione professionale già in essere) di cui siano direttamente o indirettamente parte società fiduciarie, trust, società anonime o controllate attraverso azioni al portatore aventi sede in un Paese considerato Paradiso fiscale. A tal fine, il Ministero dell'Economia e delle Finanze è chiamato ad individuare una lista di Paradisi fiscali dove da un lato è maggiore il rischio di riciclaggio, di finanziamento del terrorismo e dall'altro vi è l'assenza di un adeguato scambio di informazioni anche in materia fiscale;
- limitazione dell'utilizzo del contante come strumento di pagamento attraverso l'abbattimento del limite massimo da 12.500 euro a 5.000 euro. In Italia circa il 90% delle transazioni commerciali sono regolate con pagamenti in contante (rispetto al 78% della Germania, il 65% del Regno Unito ed il 59% della Francia); con l'abbattimento della soglia massima il Governo italiano intende contrastare il fenomeno dell'evasione fiscale realizzata attraverso il pagamento occulto di compensi in denaro;
- obbligo di comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, di importo pari o superiore a 3'000 euro: tale disposizione mira a rafforzare gli strumenti a disposizione dell'amministrazione finanziaria per il contrasto e la prevenzione dei comportamenti fraudolenti in materia di imposta sul valore aggiunto (frodi carosello e false fatturazioni);
- nuove norme in materia di attribuzione della partita Iva: è, infatti, previsto che, all'atto della presentazione della richiesta per l'attribuzione della partita Iva, all'operatore economico verrà richiesto di specificare se intende effettuare operazioni intracomunitarie. Contestualmente sarà sospesa la soggettività attiva e passiva delle operazioni intracomunitarie: nei primi trenta giorni, il soggetto potrà, invece, operare in piena legittimità per le operazioni interne.

Il decreto legge contiene, infine, deroghe agli obblighi relativi al monitoraggio fiscale (nel quadro RW della dichiarazione dei redditi) di cui al decreto legge n. 167 del 1990 per alcuni soggetti, tra i quali i cosiddetti "frontalieri". Più precisamente, per questi ultimi l'esonero dell'obbligo dichiarativo riguarda esclusivamente gli investimenti e le attività estere di natura finanziaria detenute nel Paese in cui svolgono la propria attività lavorativa.